



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
Divisione VII**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno **19 febbraio 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti, si sono incontrate le Parti Sociali ai fini dell'espletamento della procedura di esame congiunto ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 218/00 della **SATI ITALIA SPA**, ai fini della concessione di un periodo di CIGS per crisi ai sensi della L. 223/91.

Sono presenti:

per la **SATI ITALIA SPA**: Roberto Tassone  
per **ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO**: Cristina Rossatto  
per **FILCAMS CGIL Naz.le**: Giuliana Mesina  
per **FISASCAT CISL Naz.le**: Alfredo Magnifico

**PREMESSO CHE:**

- la **SATI ITALIA SPA** (d'ora in poi "Società") con sede legale in Rivoli (TO), svolge attività di vendita all'ingrosso di materiale elettrico ad uso industriale, utilizzando un organico complessivo di n.51 dipendenti dislocati in varie sedi presenti sul territorio nazionale e risulta beneficiaria degli ammortizzatori sociali cosiddetti "a regime";
- la Società ha stipulato un contratto di solidarietà difensivo con le OO.SS. di durata di 12 mesi, a decorrere dal 01/06/13 per n. 53 dipendenti, pari all'intero organico aziendale in tale data;
- con Nota del 27/01/14 (prot. n. 2690 del 05/02/14), la Società richiede un incontro in sede governativa per l'espletamento della procedura di cui in epigrafe;
- con Nota del 12/02/14 (prot. n. 3334), questo Ministero ha convocato le Parti alla odierna riunione;
- nel corso del presente incontro, la Società fa presente il costante e progressivo andamento involutivo del proprio fatturato, tale da richiedere il ricorso, nel corso del precedente anno ad un contratto di solidarietà, come misura alternativa a licenziamenti collettivi per i quali era stata avviata una procedura, conclusasi, in sede sindacale con il succitato CDS. La Società sostiene che un periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, come intervento sostitutivo al CDS, potrebbe rappresentare una soluzione più idonea a contrastare questo periodo di crisi, in quanto le riduzioni medie dell'orario di lavoro debbono superare la soglia del 60% prevista per il CDS;

- dopo un ampio ed approfondito confronto, le Parti concordano nel richiedere il ricorso all'utilizzo dello strumento della Cassa integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale, per tutto l'organico ossia n. 51 lavoratori. La Società dichiara che, come concordato con le OO.SS nel verbale sindacale del 13/02/14, cesserà, in data 28 febbraio 2014 il ricorso al CDS, e procederà all'applicazione dell'istituto della CIGS, dal 01/03/14

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante.

#### CIGS PER CRISI AZIENDALE

1. L'azienda presenterà alla D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro istanza di concessione della C.I.G.S. per Crisi Aziendale riguardo ad un numero massimo di **51 lavoratori**, per 12 mesi, dal 01/03/14 al 28/02/15 per le sedi e con le modalità come di seguito specificate:
  - Unità operativa di **Rivoli (TO)**: n. **13** lavoratori
  - Unità operativa di **Siziano (PV)**: n. **22** lavoratori
  - Unità operativa di **Padova**: n. **9** lavoratori
  - Unità operativa di **Latina**: n. **7** lavoratori
2. Tali lavoratori verranno collocati in CIGS a rotazione sino ad un massimo delle zero ore, stante la rilevante diminuzione dell'attività aziendale
3. La Società anticiperà l'integrazione salariale ai lavoratori alle normali scadenze di paga.
4. Le Parti concordano, altresì, di monitorare e gestire le specifiche modalità di applicazione della C.I.G.S. attraverso incontri in sede nazionale e/o territoriale, su richiesta di parte, anche per verificare l'uso effettivo dell'ammortizzatore sociale, sulla base del criterio delle esigenze organizzative e produttive aziendali e su quello della equa distribuzione dello stesso tra tutti i lavoratori coinvolti.
5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, co.40, 42, 43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
6. Come piano di gestione degli esuberi la Società si impegna ad intervenire con i seguenti strumenti:
  - trasferimenti, su base volontaria, dei lavoratori;
  - attivazione di percorsi di riqualificazione professionale, attraverso fondi interprofessionali di settore;
  - implementazione e ampliamento verso altri mercati
7. Per tutto ciò che non contrasta con il presente verbale e con le relative norme di legge, si rimanda a quanto concordato dalle Parti Sociali nel verbale sindacale del 13 febbraio u.s.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto, dell'accordo raggiunto dalle parti, dichiara formalmente esperita e conclusa la procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/00 propedeutica alla richiesta di C.I.G.S. per crisi aziendale.

Roma 19 febbraio 2014

Letto, confermato e sottoscritto

SATI ITALIA SPA

*Stamoni*  
*Giuseppe Rossetto*

LE OO.SS.

*Gullone*  
*graff*

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

*Federico Filippini*